



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

ORDINANZA SINDACALE N. 9

/2015

DATA 20 ottobre 2015

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA – DIVIETO DI ACCATTONAGGIO MOLESTO.

IL SINDACO

VISTO l'art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di una ordinanza ex art. 54 TUEL per porre in essere azioni di contrasto del fenomeno dell'accattonaggio molesto sul territorio comunale, accattonaggio che appare in continuo aumento e che, come in anni precedenti, tende ad accentuarsi nel periodo invernale ed in concomitanza con ricorrenze e festività;

AVENDO TRASMESSO al Prefetto di Rovigo, in via preventiva, il testo del presente provvedimento, così come prescritto dal secondo periodo del 4° comma dell'art. 54 del del D.Lgs. 267/2000, che recita testualmente "I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

SENTITO il parere del Comando della Polizia Locale;

ORDINA

Sul territorio comunale di Rovigo è vietata qualsiasi forma di accattonaggio con modalità moleste ed insistenti, ovvero ripugnanti e mediante minori o disabili o con animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento o con cuccioli da svezzare e, in ogni caso, con comportamenti tesi a suscitare strumentalmente sentimenti di pietà stimolando, così, l'offerta di denaro, anche senza esplicita richiesta.

Il divieto si estende anche alle presenze non moleste ma che recano intralcio e pericolo alla circolazione, perché, ad esempio, sedute o sdraiate a terra, o in piedi ma in prossimità di intersezioni stradali, anche semaforizzate, o in prossimità dell'entrata di uffici pubblici.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA VALIDITA' DALLA DATA DI ADOZIONE AL 31 MARZO 2016

Si avvisa ai sensi dell'art. 8 della L.241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia o, in alternativa, entro 30 giorni, in via amministrativa, al Prefetto di Rovigo.

La Polizia Locale di Rovigo e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

In caso di violazione si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento/00) con possibilità di pagamento della somma, entro 60 giorni dalla contestazione/notifica della violazione, al Comune di Rovigo con versamento sul conto corrente postale n. 8024595 intestato al "Comune di Rovigo - sanzioni in materia diversa dal codice della strada – Servizio Tesoreria". Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 18 L. 689/1981: il Sindaco del Comune di Rovigo. Gli eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento di violazione devono essere indirizzati al Comune di Rovigo – Comando Polizia Locale, Via Oroboni, 8 – 45100 Rovigo.

Si ordina la pubblicazione all'Albo.

Dalla Residenza Comunale,



IL SINDACO
Massimo BERGAMIN

- Segreteria Generale per la raccolta
- Comando Polizia Locale
- Prefettura
- Questura
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza

SEDE
SEDE
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO